



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**TRIBUNALE DI VICENZA**  
**sezione Lavoro**

Il Giudice, nella persona della dr.ssa Elena Campanati, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al **n.R.G. [REDACTED] /2016** promossa da:

**[REDACTED]** ( **[REDACTED]** ) rappresentata e difesa dall' avv BURLA GIOVANNI (BRLGNN43C25G478D ) del Foro di Vicenza , elettivamente domiciliata in **[REDACTED]** **[REDACTED]** VICENZA

**ATTRICE**

Contro

**INPS** ( **[REDACTED]** )  
rappresentato e difeso, dall' avv. **[REDACTED]**  
( **[REDACTED]** ), elettivamente domiciliato in **[REDACTED]**,  
**[REDACTED]**, **[REDACTED]** 36100 VICENZA

**Convenuto**

La ricorrente il 29.1.2016 proponeva opposizione all'avviso di addebito n. **[REDACTED]** 0 a mezzo del quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 11.181,20 a titolo di contributi previdenziali, somme aggiuntive ed accessori, dovuti alla Gestione speciale Artigiani per l'anno 2008 per la partecipazione quale socia di capitale non dichiarata della società **[REDACTED]** **[REDACTED]** srl.

La ricorrente eccepiva preliminarmente la genericità dell'avviso ricevuto, l'indeterminatezza delle somme pretese, nel merito l'infondatezza della pretesa in quanto la suddetta società si occupa esclusivamente di locazione di immobili non vi è partecipazione personale da parte della ricorrente.

Si costituiva INPS chiedendo il rigetto del ricorso asserendo a fondamento delle proprie pretese la normativa in materia fiscale e previdenziale.



## Motivi

Non si ritiene fondata la censura di mancanza di motivazione e di genericità dell'avviso opposto in quanto risulta redatto in conformità del modello ministeriale e comunque non lesivo del diritto di difesa.

Si ritiene peraltro di accogliere nel merito il ricorso proposto da [REDACTED] in quanto INPS non ha adempiuto all'onere di provare i requisiti indispensabili dell'abitudine e della prevalenza dell'attività esercitata dalla ricorrente in favore della società [REDACTED] srl. unitamente alla natura commerciale di quest'ultima.

La suprema Corte infatti recentemente ha sancito che la semplice qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa INPS, essendo necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con continuità e prevalenza.

Per tale motivazione si ritiene di accogliere il ricorso e per l'effetto di annullare l'avviso di addebito opposto.

Data la mutevolezza delle pronunce in merito si ritiene di compensare le spese di lite.

## P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, secondo il disposto degli artt. 132 cpc. e 118 disp.att., accoglie il ricorso presentato da [REDACTED] e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. [REDACTED].

Data la mutevolezza delle pronunce in merito si ritiene di compensare le spese di lite.

Vicenza, 11/07/2016

Il GOT in funzione di G.L.  
Elena Campanati



